

STUDIO LEGALE
AVV. WALTER MICELI
AVV. FABIO GANCI
Via Ottaviano, 9, 00192 Roma
(St. Legale Avv. Salvatore Russo)

E
SI NOTIFICHI OGGI
09.04.2018

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
SEDE DI ROMA
RICORSO
CON ISTANZA DI MISURE CAUTELARI

Per i signori

NOME DEL RICORRENTE	Numero di anni di servizio scolastico prestato su posti di sostegno didattico.	Classe di concorso per la quale è stata chiesta la valutazione del servizio scolastico prestato su posti di sostegno didattico
ABATE MASSIMILIANO, C.F. BTAMSM73A09H703Z	1	A-18
ACCARDO MARIA CRISTINA, C.F. CCRMCR79P51D423A	4	B-12
ADDUCI DANIELA, C.F. DDCDNL82M49L328W	3	AB24,AB25,AC24,AC25
ALBANESE GIUSEPPINA, C.F. LBNGPP81L62G273F	6	AB24,AB25
AMBU MIRCO, C.F. MBAMRC73R21B354Q	8	A-18,A-19
ANTIGNANI CLAUDIA, C.F. NTGCLD82M51D539R	1	B-19
AVETA STEFANIA, C.F. VTASFN85T66I234C	1	A-28,A-50
BALLISTRERI FRANCA, C.F. BLLFNC80B50G273O	2	AB24,AB25
BARBARO CARMELA, C.F. BRBCML76E63Z103V	6	A-01,A-09,A-17
BARRA CRISTIANO, C.F. BRRCS177L21F839G	2	B-24
BARRACO STEFANIA, C.F. BRRSFN75B49H910Q	7	A-12,A-22,A-23
BARTOLONE MAURIZIO, C.F. BRTMRZ77C08A638F	10	A-12,A-22
BELLEZZE PAOLA, C.F. BLLPLA66L62H501M	4	A-01,A-17
BELLOPEDE ANTONIO, C.F. BLLNTN76E09B963N	3	A-60
BERARDI ANTONIO, C.F. BRRNTN68D10A893C	3	A-45
BIANCHI FABIANA, C.F. BNCFCBN73T41A515X	5	A-29,A-30,A-55
BIANCO LUIGI OTTONE BATTISTA, C.F. BNCLTT62A16Z110T	5	A-37
BORELLO LAURA, C.F. BRLLRA78D52G113S	2	A-46
BRAMANTE DONATA, C.F. BRMDNT68R63D768K	1	A-46
BRUNO GAETANO, C.F. BRNGTN78P28C351D	1	A-20

BRUNO SIMONA, C.F. BRNSMN84M41D205W	3	A-50
BUA ANGELA, C.F. BUANGL80R49G263G	3	A-53,A-55,A-56,A-64
BUONADONNA CONCETTA, C.F. BNDCCT73T55I754H	5	AA25
BURRASCA FILIPPA ORIANA, C.F. BRRFPP77B48Z103X	5	A-12,A-22
CACCAVALE LEOPOLDO, C.F. CCCLLD83B02A509N	2	A-37,B-03
CACCAVALE ROSA, C.F. CCCRSO84B43F924W	2	A-01,A-17
CALABRESE GIOVANNI, C.F. CLBGNN77D29I073C	2	A-45
CALAI0' LOREDANA , C.F. CLALDN84A41G273X	1	B-19
CANDELA AURORA, C.F. CNDRRA83D53F205K	11	B-19
CANE GIUSEPPE, C.F. CNAGPP89D21G273B	1	A-29,A-30,A-53,A-56,A-64
CANNETIELLO MARCELLO, C.F. CNNMCL77H08F839S	4	A-28
CARANGIO GIULIA, C.F. CRNGLI88M50H501B	2	A-45
CASAZZA ELENA, C.F. CSZLNE66B48D969U	2	A-34
CASTELLANZA MARCELLO, C.F. CSTMCL71C16B300J	11	A-01
CATALDO DAVIDE, C.F. CTLDVD84H03I628F	4	A-34
CELIA LUIGI, C.F. CLELGU86P04I423E	1	B-20
CIBIN ENRICO, C.F. CBNNRC72L21L736Q	9	A-48,A-49
CIMINO FRANCESCO, C.F. CMNFNC83A22F839M	7	A-48,A-49
CIMINO MARIALAURA, C.F. CMNMLR80S58I199H	7	AA24,AA25
COPPOLA LAURA, C.F. CPPLRA76E41C632Z	6	A-12,A-22
CREMA ALESSANDRO, C.F. CRMLSN83D20G388S	1	A-48,A-49
CUCCIA ROBERTA, C.F. CCCRRT78P65G273Y	3	A-60
CUFFARO DANIELA, C.F. CFFDNL67B47G273V	2	AB24,AB25
D'ANGELO MASSIMILIANA, C.F. DNGMSM81E70B963N	2	A-47
DAVI' SALVATORE, C.F. DVASVI76C31G273C	2	A-01,A-17
DE MARTINO FABIO, C.F. DMRFBA84M11F839S	3	A-45
DI BIASE MARTA, C.F. DBSMRT77B52E435S	2	AB24,AB25
DI CAPUA ANGIOLINA, C.F. DCPNLN86P53A509M	3	A-18
DI FLORIO ROBERTA, C.F. DFLRRT82H42L113W	2	A-45
DI FOGGIA FRANCA, C.F. DFGFNC70M41H501J	4	AA24,AA25
DI GIAMBATTISTA ALESSANDRA, C.F. DGMLSN61T48F839M	6	A-48,A-49
DI LEO GIUSEPPE, C.F. DLIGPP82A25H269H	7	A-01,A-17
DIANO ROBERTA, C.F. DNIRRT77B66G273X	2	A-12,A-22
DONADIO AGOSTINO, C.F. DNDGTN82P13B963X	4	A-29,A-30
DULIO AUGUSTA, C.F. DLUGST62P66B019G	3	A-01,A-17
D'URSO EMANUELE, C.F. DRSMNL79C10B745R	5	A-19

FABBRINI SIMONA MARIA, C.F. FBBSNM77L61E202I	2	A-60
FAIOLA MARZIA, C.F. FLAMRZ77C58D662W	4	A-22
FEDE DEBORA ANNA PAOLA, C.F. FDEDRN79S43E919P	7	A-01
FERRARO ELIANA FERRARO, C.F. FRRLNE77S64C421H	5	A-26
FRANCO VALENTINA MARIA, C.F. FRNVNT78T42L093E	3	A-19
GAGLIOTTI ROSANNA, C.F. GGLRNN79M49F104C	11	A-48,A-49
GARAU GIOVANNA, C.F. GRAGNN76P51I452A	1	B-03,B-15
GARELLO FEDERICA, C.F. GRLFRC85D55D205R	1	A-46
GENUA MARIA LUISA, C.F. GNEMLS77R43N081F	17	A-18
GIACCHINO CARMELO , C.F. GCCCML84L31I356O	2	B-14
GIURATO DOMENICO, C.F. GRTDNC76C21C514W	2	B-03,B-16
GORRASI DANILO, C.F. GRRDNL73P01Z133C	2	B-12
GORRESE SALVATORE, C.F. GRRSVT76P18E409L	5	A-37
GUARNERI GIUSI, C.F. GRNGSI74C48H792J	7	A-18
GUERRIERO ANTONINO, C.F. GRRNNN84T23A485G	3	A-19
GUGLIOTTA DANIELE, C.F. GGLDNL79E27Z112O	5	A-01,A-17
IACONA ENRICO, C.F. CNINRC83L08D969A	4	B-03,B-12
LA SCALA ALESSANDRA, C.F. LSCLSN78L52G273X	1	A-50
LA TONA FRANCESCA, C.F. LTNFNC84E70F061S	3	A-12,A-22
LANCIOTTO MAURIZIO, C.F. LNCMRZ79M10L063I	5	A-01,A-17
LANTIERI PAOLO, C.F. LNTPLA76M14H501R	3	AB25
LANZONI SILVIA, C.F. LNZSLV69H43L219R	3	A-01,A-17
LARocca SILVIO, C.F. LRCSLV75R29D086T	3	A-50
LEPORE EMILIANO, C.F. LPRMLN86S28D643N	1	A-33,A-60,B-09,B-14
LICATA TISSI PIETRO, C.F. LCTPTR83T15Z103S	2	A-55,A-56
MACELLO MARIA, C.F. MCLMRA79M69A089P	4	A-26,A-47
MACRI' CATERINA, C.F. MCRCRN81T51D976G	3	A-48,A-49
MADDALONI PRISCILLA, C.F. MDDPSC77R60I234R	7	AA24,AA25
MAI LAURA, C.F. MAILRA73B66L781D	3	A-19
MALAGNINI LUCIANNA, C.F. MLGLNN80P63E038U	1	A-45
MANARA GRAZIA, C.F. MNRGRZ60A42F205W	3	A-01
MARIANACCIO ANTONIO, C.F. MRNNTN82A18A485L	3	A-48
MAROTTA LORENA, C.F. MRTLRN81L60G273H	1	A-45
MARTORANO ANTONELLA, C.F. MRTNNL71A63H994P	4	A-60
MAZZARA MARIA FRANCESCA , C.F. MZZMFR78D53G273V	1	A-29,A-53,A-55
MAZZETTI LUCIA, C.F. MZZLCU86P47C309Z	2	B-11,B-17

MIGLIORISI ROSSELLA, C.F. MGLRSL78R49H163Q	4	AA24,AA25,AB24,AB25
MIRILLI ANDREA, C.F. MRLNDR80C30F152P	1	A-19
MOBRICI DOMENICA, C.F. MBRDNC79D46F537M	3	A-46
MORLANDO RAFFAELLA, C.F. MRLRFL78R49A512B	1	A-45
MURELLU ADELINA, C.F. MRLDLN68R46G113T	3	A-11,A-12,A-13,A-22
MUSOTTO GIULIA, C.F. MSTGLI75M71Z112Q	7	A-18
MUSUMECI SARA, C.F. MSMSRA80R69C351S	8	A-18
NAPPI IRENE DEGNA ROSARIA, C.F. NPPRDG76E43B963Q	3	A-18
NARDI MARCO, C.F. NRDMRC83M06G843B	2	B-14
NERI PIETRO, C.F. NREPTR71M09H224Q	2	B-14
NICOLOSI CARMELA, C.F. NCLCML84T61G273V	3	AB24,AB25
NORI FRANCESCA, C.F. NROFNC75C65F205O	2	AA24,AA25
ONORATO NICOLETTA, C.F. NRTNLT76M49G273W	3	A-12,A-22
ORLANDO NADIA, C.F. RLNND83C41A080W	2	B-21
ORTALE MARIA TERESA, C.F. RTLMTR81R71G596W	6	AB24,AB25
PADALINO VALENTINA, C.F. PDLVNT85D54C351Z	1	B-03,B-15
PALUMBO MARISA, C.F. PLMMRS62C60B180F	1	A-48,A-49
PAPETTI FRANCESCA, C.F. PPTFNC78L41D150X	10	A-19
PARTICCO LUIGIA, C.F. PRTLGU77I67F839H	4	A-46
PASSERINI MARIAGRAZIA, C.F. PSSMGR76C67C773F	3	AB24,AB25
PELLEGGATTI ENRICO, C.F. PLLNRC76E01L750D	1	B-15
PESCE MARIETTA, C.F. PSCMTT74T65G762D	3	B-16
PESSINA CINZIA ANNA MARIA, C.F. PSSCZN61L54F205Y	7	AB25
PEZZELLA LUISA, C.F. PZZLSU82H45F839P	1	A-23
PIRAS AURELIO, C.F. PRSRLA81H28A192V	1	B-14
PIRRELLO CLAUDIA, C.F. PRRCLD88M65G273W	2	AA24,AA25
POLLICELLI ENRI WALTER, C.F. PLLNWL72C09G492I	8	A-29,A-30,A-55
POSA ELISA, C.F. PSOLSE84S47D086M	2	A-31
PULLARA VANIA, C.F. PLLVNA79C52A089A	1	A-18
QUARCIO ARCANGELA, C.F. QRCRNG83D69E932E	3	A-28
RAGGIO ROSITA, C.F. RGGRST89H68H931W	3	B-20,B-21
RAIMONDO FEDELE, C.F. RMNFDL64L29C421S	5	A-29,A-30
RAOLI ROBERTO, C.F. RLARRT63D12A269X	4	A-45
RIGAMONTI MIRIAM, C.F. RGMMRM92D64D416H	2	A-55,A-56
RINALDI ANGELA, C.F. RNLNGL80T62Z112J	4	A-19
ROBUSTELLI FRANCESCA, C.F. RBSFNC80P46F839H	1	A-60
ROMEO FRANCESCO, C.F. RMOFNC80M15H224C	3	B-17

ROVETTO LUCILLA, C.F. RVTLLL70T49B428A	4	A-12,A-22
RUSSO SIMONE SALVATORE, C.F. RSSSNS82C23C351N	1	B-03,B-15
SANTINELLI MASSIMO, C.F. SNTMSM70H02D488X	3	A-60
SANTOIANNI MARIA TERESA, C.F. SNTMTR77S57L113D	2	A-45
SCALORA NADIA, C.F. SCLNDA79P54I754Q	3	A-45
SCARAFILE FRANCESCO, C.F. SCRFCN72H11A149H	4	A-29,A-30,A-53,A-64,B-14
SCHIAVONE GERARDA, C.F. SCHGRD61A48A294H	1	A-46
SCIALFA MARTINA, C.F. SCLMTN78E52C342P	3	A-18
SCIBONA MARIA GRAZIA, C.F. SCBMGR69D41M088D	1	A-45
SCIORTINO CINZIA, C.F. SCRCNZ73H61C927Y	1	A-12,A-22
SERRA PIERLUIGI, C.F. SRRPLG64M22I695V	2	A-42
SERRANO' ROBERTA, C.F. SRRRRT81S46D960H	7	A-18
SIBILLA CATERINA, C.F. SBLCRN84H54L049B	1	B-16
SICILIA GIUSEPPE, C.F. SCLGPP72T08C726A	2	A-46
SPAMPINATO SANDRO, C.F. SPMSDR81D01I452L	1	B-03,B-15
SPARACIO VINCENZA, C.F. SPRVCN78H67G263H	1	A-12,A-22
SPEDICATO VINCENZO, C.F. SPDVCN84E09B506Z	1	A-45
SPICOLA DOMENICO, C.F. SPCDNC72T26I356M	12	A-30
SQUINTU OMAR, C.F. SQNMRO73T01B354I	6	A-18,A-19
TRICARICO EMANUELA, C.F. TRCMNL83L43A053Z	1	A-47
VASSALLO TIZIANO, C.F. VSSTZN75T01H703G	2	A-50
VIAPIANA CARMELO, C.F. VPNCML84H29D086K	2	A-19
VIRDIS MARTA, C.F. VRDMRT79L50I452G	1	AC24,AC25
VISCONTI ALFREDO GIOVANNI, C.F. VSCLRD74P27G964K	4	B-17
VONO ANTONELLA, C.F. VNONNL64R47C352P	6	A-46
ZAFFINO ORLANDO, C.F. ZFFRND75B05D828D	3	A-45
ZAMPETTI ANTONELLA, C.F. ZMPNNL70T61H501J	1	AD24,AD25
ZANIRATO PATRIZIO, C.F. ZNRPRZ70T07L669L	2	B-21
ZECCA LUCIA, C.F. ZCCLCU72A67E563J	5	A-60
ZULIAN CHIARA, C.F. ZLNCHR70P63H823C	11	A-29,A-30

tutti rappresentati e difesi, giuste procure in calce al presente atto, dagli Avv.ti **Walter Miceli**, C.F. MCL WTR 71C17 G273 N, PEC waltermiceli@pecavvpa.it, e **Fabio Ganci**, C.F. GNC FBA 71A01 G273 E, PEC fabioganci@pecavvpa.it, entrambi del foro di Palermo, con

studio in Monreale (PA), nella Via Roma, 48, tel/fax 0916419038, elettivamente domiciliati in Roma nella Via Ottaviano, 9, presso e nello studio dell'Avv. Salvatore Russo

- RICORRENTI

CONTRO

- **IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in Roma nel Viale Trastevere, 76/A, C.F. 80185250588;
- **UFFICI SCOLASTICI REGIONALI** per il Lazio, per l'Abruzzo, per la Basilicata, per la Calabria, per la Campania, per l'Emilia Romagna, per il Friuli Venezia Giulia, per la Liguria, per la Lombardia, per le Marche, per il Molise, per il Piemonte, per la Puglia, per la Sicilia, per la Sardegna, per la Toscana, per l'Umbria e per il Veneto, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*;

- RESISTENTI

PER L'ANNULLAMENTO

PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA

- **della Tabella A** - *Tabella di ripartizione del punteggio dei titoli valutabili nei concorsi a titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente ed educativo nella scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, nonché del personale docente per il sostegno agli alunni con disabilità* - **allegata al Decreto Ministeriale n. 995 del 15 dicembre 2017 - Regolamento concorso docenti abilitati 2018**, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale serie generale n. 33 del 9.2.2018, nella parte in cui:

- al punto D.1.1, secondo periodo, stabilisce che *“L’insegnamento prestato su posti di sostegno alle alunne e agli alunni con disabilità è valutato solo nella specifica procedura concorsuale”*.
- al punto D.1.2 stabilisce che è valutato - sia pure come servizio aspecifico e, quindi, in misura ridotta - **il servizio di insegnamento prestato su altra tipologia di posto rispetto a quella per la quale si procede alla valutazione, laddove interpretato - come da FAQ MIUR n. 11 (anch’essa impugnata) -nel senso che è valutabile nella classe di concorso comune della scuola secondaria soltanto il servizio prestato nella scuola dell’infanzia e come personale educativo, e non anche il servizio prestato sul sostegno.**
- Del Bando di *"Concorso per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado"* emanato con il Decreto del Direttore Generale per il Personale Scolastico n. 85/2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16.02.2018, 4a Serie Speciale, n. 14, **nella parte in cui all'art. 10, comma 1 - stabilisce che “I titoli valutabili sono quelli previsti dall'allegato A al decreto n. 995 del 15 dicembre 2017”.**

PER L'ACCERTAMENTO

del diritto dei ricorrenti ad ottenere la valutazione del servizio prestato su posti di sostegno didattico anche nella classe di concorso comune.

E PER LA CONDANNA

del MIUR a valutare il servizio prestato dai ricorrenti su posti di sostegno didattico anche nella classe di concorso comune.

PREMESSE IN PUNTO DI FATTO

Il MIUR, con il Decreto del Direttore Generale per il Personale Scolastico n. 85/2018, ha bandito un concorso per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria.

I ricorrenti hanno presentato domanda di partecipazione al concorso anche per i posti comuni della scuola secondaria (come da tabella in epigrafe).

Gli stessi ricorrenti hanno prestato servizio d'insegnamento su posti di sostegno didattico agli alunni disabili per almeno 180 giorni in ogni anno scolastico.

L'interesse ad agire dei ricorrenti è evidente in quanto essi **chiedono la valutazione del servizio prestato su posti di sostegno didattico anche nella disciplina comune** per la quale hanno presentato istanza di partecipazione alla procedura concorsuale.

*

IN SINTESI, gli atti amministrativi che impediscono tale valutazione sono illegittimi in quanto:

- Il sostegno didattico **non è un'autonoma classe di concorso**, ma è solo una specializzazione (*rectius* una tipologia di posto) che afferisce alla classe concorsuale di pertinenza;
- proprio perché il sostegno non è una classe di concorso, ma una tipologia di posto, **la Tabella di valutazione dei titoli della seconda fascia delle graduatorie di istituto** del personale docente, allegata al DM n. 374 del 1° giugno 2017, al punto B3) prevede che il servizio svolto nelle attività di sostegno **è pienamente valutato**

nella graduatoria di posto comune da cui è derivata la posizione utile per il conferimento della nomina;

- Inoltre, sempre perché il sostegno non è una classe di concorso, ma una tipologia di posto, **l'art. 7, comma 2, della legge n. 124 del 1999 riconosce la piena valutabilità** del servizio prestato su posti di sostegno didattico **anche nella ricostruzione della carriera della disciplina comune;**
- emerge, infine, anche un profilo di **assoluta irragionevolezza e di contraddittorietà** nelle determinazioni del MIUR. Il **punto D.1.2** della Tabella di valutazione dei titoli del concorso a cattedre, secondo periodo, infatti, stabilisce che è **valutato** - sia pure come servizio specifico e, quindi, in misura ridotta - **il servizio di insegnamento prestato su altra tipologia di posto** rispetto a quella per la quale si procede alla valutazione, ma la **FAQ MIUR n. 11** (anch'essa impugnata) pare aver interpretato tale disposizione nel senso che **sarebbe valutabile nella classe di concorso comune della scuola secondaria soltanto il servizio prestato nella scuola dell'infanzia e come personale educativo, e non anche il servizio prestato sul sostegno.**

Ma andiamo con ordine.

MOTIVI IN DIRITTO

- 1. Violazione dell'art. 7, comma 2, della legge n. 124 del 1999;**
- 2. Violazione della Tabella di valutazione dei titoli della seconda fascia delle graduatorie di istituto del personale docente, allegata al DM n. 374 del 1° giugno 2017;**

3. Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza e contraddittorietà tra più atti.

In premessa occorre ricordare, come abbiamo già detto, che - per quanto riguarda la disciplina delle supplenze - **il sostegno didattico non è una classe di concorso**, ma è solo un elenco speciale in cui i docenti aspiranti alla nomina sono inseriti con lo stesso punteggio della classe di concorso di appartenenza (da cui appunto dipende l'elenco).

Invero, ai sensi dell'art. 6 del D.M. del 13 giugno 2007 - Regolamento per il conferimento delle supplenze - *“Per le disponibilità di posti per le attività didattiche di sostegno ad alunni portatori di handicap psicofisici, della vista e dell'udito si dà luogo alla costituzione, per tutti gli ordini e gradi di scuole, dei relativi elenchi di sostegno, cui hanno accesso gli aspiranti che siano in possesso del titolo valido per l'insegnamento di materie comuni e del CORRELATO titolo di specializzazione valido per l'insegnamento di sostegno. (...) Gli aspiranti sono inclusi negli elenchi di sostegno della scuola dell'infanzia e della scuola primaria con la medesima posizione di fascia e CORRELATO punteggio con cui risultano inclusi nella rispettiva graduatoria. Gli aspiranti sono inclusi nell'elenco di scuola secondaria di primo grado in base alla migliore collocazione di fascia con cui figurano in una qualsiasi graduatoria di scuola media e col punteggio CORRELATO a tale graduatoria. Gli aspiranti sono inclusi nei distinti elenchi di scuola secondaria di secondo grado in base alla migliore collocazione di fascia e*

CORRELATO punteggio con cui figurano in una qualsiasi graduatoria di scuola secondaria di secondo grado riferibile alla medesima area disciplinare.

In altri termini, la collocazione negli elenchi di sostegno rappresenta una mera **trasposizione della posizione e del punteggio in cui un docente**, in possesso di abilitazione e della correlata specializzazione per le attività didattiche in favore dei discenti disabili, **è già inserito nella graduatoria per le discipline curricolari.**

Proprio per questo motivo la **Tabella di valutazione dei titoli della seconda fascia delle graduatorie di istituto del personale docente**, allegata al DM n. 374 del 1° giugno 2017, al punto B3) prevede che *il servizio svolto nelle attività di sostegno, se prestato con il possesso del prescritto titolo di studio e con il diploma di specializzazione sul sostegno, **è valutato in una delle classi di concorso comprese nell'area disciplinare o posto di appartenenza**, a scelta dell'interessato e relativamente agli istituti di istruzione secondaria di II grado, anche se prestato in area diversa, in assenza di candidati nell'area di riferimento; in mancanza di detto diploma di specializzazione **la valutazione del servizio è riferita alla graduatoria da cui è derivata la posizione utile per il conferimento della nomina.***

In sintesi, la normativa di rango sub primario sopra richiamata prevede che il servizio prestato sul sostegno **è pianamente valutabile nella classe di concorso comune** per la quale l'aspirante alla nomina sia munito del titolo di accesso all'insegnamento.

Basterebbe tale richiamo normativo per dimostrare l'assoluta

illegittimità delle disposizioni che, ai fini dell'attribuzione del punteggio nelle graduatorie di merito del concorso a cattedra per cui è causa, negano diritto dei ricorrenti ad ottenere la valutazione del servizio prestato su posti di sostegno didattico anche nella classe di concorso comune.

Ma l'illegittimità dei provvedimenti oggi impugnati emerge ancora più platealmente se si focalizza l'attenzione sulla stessa **ratio della valutazione del servizio** ai fini dell'attribuzione del punteggio nel concorso bandito con il Decreto del Direttore Generale per il Personale Scolastico n. 85/2018.

La tabella di valutazione dei titoli oggi impugnata, al **punto D.1.1**, prevede che *“È valutato come anno scolastico il servizio prestato a tempo determinato, per un periodo continuativo non inferiore a 180 giorni per ciascun anno scolastico, ai sensi dell'articolo 438, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, 297 nonché dell'**articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124**”*. Quest'ultima disposizione normativa prevede che *“**Il comma 1 dell'articolo 489 del testo unico** è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni”*. A sua volta l'art. 489 del testo unico della scuola sancisce che *“(...) il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell'anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione...”* **ai fini della ricostruzione della carriera di cui all'art. 485 e seguenti.**

E, dunque, la tabella di valutazione dei titoli oggi impugnata, per valorizzare come punteggio il servizio preruolo, utilizza lo stesso criterio adoperato dal legislatore per la ricostruzione della carriera, ossia per l'operazione propedeutica all'individuazione della posizione stipendiale da attribuire per il futuro al lavoratore immesso in ruolo sulla base della complessiva esperienza di servizio. Ora, se il criterio della valutazione del servizio è quello già utilizzato per la ricostruzione della carriera, **appare evidente l'illegittimità dei provvedimenti impugnati alla luce del chiaro disposto dell'art. 7 comma 2 della legge 124/99,** tuttora in vigore, ai sensi del quale "*Il servizio di insegnamento su posti di sostegno, prestato dai docenti non di ruolo o con rapporto di lavoro a tempo determinato in possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione agli esami di concorso a cattedra per l'insegnamento di una delle discipline previste dal rispettivo ordine e grado di scuola, è valido anche ai fini del riconoscimento del servizio di cui all'art. 485 del Testo Unico*".

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4140/2009, ha precisato che "*l'art. 7, comma 2, della legge n. 124 del 1999 prevede, ai fini del riconoscimento del servizio di cui all'art. 485 del t.u. n. 297 del 1994, il solo possesso del titolo di studio che è quello richiesto per l'ammissione agli esami di concorso a cattedra per l'insegnamento di una delle discipline previste dal rispettivo ordine e grado di scuola (diploma di scuola secondaria o di laurea)...Ciò in quanto il titolo di specializzazione previsto per il sostegno non corrisponde a nessuna classe di concorso per l'abilitazione all'insegnamento*".

*

In sintesi, dunque, la tabella di valutazione dei titoli oggi impugnata, per un verso, STABILISCE che il servizio d'insegnamento deve essere valutato applicando le norme sulla ricostruzione della carriera e, per altro verso, NEGA la valutabilità del servizio di sostegno nella classe di concorso corrispondente in aperta violazione della norma di cui all' art. 7, comma 2, della legge 124/99 secondo la quale il servizio di sostegno è sempre valutabile nella classe di concorso (comune) di immissione in ruolo.

MA LE DISPOSIZIONI OGGI IMPUGNATE SONO ILLEGITTIME ANCHE PERCHÉ DEL TUTTO IRRAGIONEVOLI E CONTRADDITTORIE.

A tal proposito occorre anzitutto ricordare che il **Consiglio nazionale della pubblica istruzione** aveva espresso il proprio parere sulla tabella di valutazione dei titoli oggi *sub iudice* nei termini che seguono: *“Si propone di riconoscere il servizio prestato su posto di sostegno ai fini del concorso sui posti comuni e si chiede che sia valutato per intero. Pertanto si propone di eliminare la frase: “L'insegnamento prestato su posti di sostegno alle alunne e agli alunni con disabilità è valutato solo nella specifica procedura concorsuale”.*

Il MIUR ha ritenuto di non accogliere la richiesta del CSPI *“poiché in contrasto con l'esigenza di valorizzare maggiormente la professionalità acquisita dai candidati nel corso degli anni nella specifica classe di concorso o tipologia di posto per la quale si partecipa”* (così nelle premesse del provvedimento oggi impugnato). **Ma, in modo del tutto illogico e contraddittorio, il punto D.1.2 della Tabella di valutazione dei titoli prevede la valorizzazione anche del “servizio di insegnamento**

prestato su altra classe di concorso o tipologia di posto rispetto a quella per la quale si procede alla valutazione, nelle scuole statali o paritarie di ogni ordine e grado, nelle istituzioni convittuali statali e nei percorsi di formazione professionale di cui al capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226”.

Ora, l’espressione “*altra tipologia di posto*” sembrerebbe riferirsi al sostegno didattico. Le tipologie di posto sono, infatti, le seguenti: posto comune, posto di sostegno, posto di lingua nella scuola primaria. Pertanto “*altra tipologia di posto*” dovrebbe comprendere necessariamente il servizio su sostegno.

Senonché il MIUR, con la FAQ n. 11 sembra aver chiarito - **in modo del tutto contraddittorio e illogico** - che sarebbe valutabile nella classe di concorso comune della scuola secondaria soltanto il servizio prestato nella scuola dell’infanzia e come personale educativo, e non anche il servizio prestato sul sostegno.

SULLA DOMANDA CAUTELARE

Il *fumus boni iuris*, per quanto sopra dedotto, appare palese e di tutta evidenza.

Quanto al *periculum in mora*, è evidente il pericolo di un pregiudizio grave ed irreparabile in conseguenza dell’illegittima mancata valutazione del servizio prestato sul sostegno nelle graduatorie di merito delle classi di concorso comuni.

*** **

Per quanto dedotto

**VOGLIA CODESTO ECC.MO T.A.R. LAZIO
IN VIA PRELIMINARE**

- sospendere l'efficacia dei provvedimenti impugnati disponendo la valutazione - nella classe di concorso comune - del servizio prestato dai ricorrenti sul sostegno

NEL MERITO

- annullare gli atti impugnati nelle parti d'interesse e nei limiti dell'utilità per i ricorrenti;

In sede di costituzione si verseranno i documenti come da separato foliaro.

Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.

Ai fini del pagamento del Contributo Unificato si dichiara che il presente procedimento attiene a materia di pubblico impiego ed è di valore indeterminato.

Si richiede che le spese di notifica dell'atto siano poste a carico dell'Erario in ragione della natura della controversia (ricorso al TAR in materia di procedura concorsuale per l'assunzione alle dipendenze delle P.A. o avverso graduatorie stilate dalla P.A.).

Risposta a quesito Ministero della Giustizia del 16/06/2010, prot. n. 6/936/03-1/2010/CA.

Salvis iuribus

Roma, li 06.04.2018

Avv. Walter Miceli

Avv. Fabio Ganci

RELATA DI NOTIFICA

A istanza di parte, come sopra rappresentati, difesi e domiciliati, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico presso la Corte di Appello di Roma, ho notificato e dato copia del sujesto atto, affinché ne abbiano conoscenza a ogni effetto di legge a:

1. MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato *ope legis* presso gli uffici **dell'Avvocatura Generale dello Stato in Roma nella Via dei Portoghesi, 12**

2. UFFICI SCOLASTICI REGIONALI per il Lazio, per l'Abruzzo, per la Basilicata, per la Calabria, per la Campania, per l'Emilia Romagna, per il Friuli Venezia Giulia, per la Liguria, per la Lombardia, per le Marche, per il Molise, per il Piemonte, per la Puglia, per la Sicilia, per la Sardegna, per la Toscana, per l'Umbria e per il Veneto, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, **rimettendogliene, su espressa istanza di parte ricorrente, una sola copia presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma nella Via dei Portoghesi, 12**

AVVISO

La pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza cautelare emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sez. III bis, n. 2340/2019 del 21.02.2019, nel procedimento R.G. n. 4746/2018.

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso R.G. n. 4746/2018).